

DECISIONE DIRIGENZIALE N. 82 DEL 16/04/2025

OGGETTO: Configurazione, gestione, telecontrollo e manutenzione ordinaria e straordinaria del software per la gestione dei phon a pagamento tramite ricariche su supporti magnetici, mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1 let. b), D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. – REP. 77/2025 - Decisione a contrarre – Errata corrige

IL DIRETTORE GENERALE

Rilevato che Milanospport S.S.D. S.p.A. per lo svolgimento delle proprie attività, necessita di affidare la Configurazione, gestione, telecontrollo e manutenzione ordinaria e straordinaria del software per la gestione dei phon a pagamento tramite ricariche su supporti magnetici, sulle Piscine Solari, Bacone, Cozzi, Murat e sul Centro Sportivo Cambini Fossati, per la durata di dieci mesi;

Considerato che per il Servizio in epigrafe ha stimato un importo pari ad € 0,04 per ogni minuto di asciugatura tramite phon, per un valore stimato complessivo presunto, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., pari ad € 48.000,00 (euro quarantottomila/00) oltre I.V.A., determinato moltiplicando il costo per ogni minuto di asciugatura, per il numero massimo di minuti di asciugature pari a 1.200.000.

Rilevato che il sottoscritto ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP), il quale ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per il suo valore, distante dalla soglia comunitaria;

Appurato che:

- l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 e s.m.i. definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui

all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice”;

- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Considerato che si è ritenuto di individuare quale operatore economico per l'espletamento del Servizio in oggetto la società Leucum System S.r.l., con sede legale a Garlate (LC), alla Via Statale n. 1098, C.F. e P.IVA 03602900130, individuata tra i fornitori del mercato di riferimento, iscritta su Sintel;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

Visti:

- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

DETERMINA

per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- 1) di invitare la società Leucum System S.r.l., con sede legale a Garlate (LC), alla Via Statale n. 1098, C.F. e P.IVA 03602900130, a presentare offerta per la Configurazione, gestione, telecontrollo e manutenzione ordinaria e straordinaria del software per la gestione dei phon a pagamento tramite ricariche su supporti magnetici, mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1 let. b), D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. – REP. 77/2025, per il costo pari ad € 0,04 per ogni minuto di asciugatura tramite phon, per un importo complessivo stimato presunto pari ad € 48.000,00 (euro quarantottomila/00) oltre I.V.A., determinato moltiplicando il costo per ogni minuto di asciugatura tramite phon, per il numero massimo di minuti di asciugature pari a 1.200.000, per la durata di dieci mesi;
- 2) di nominare, ai sensi dell'art. 15 comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nel ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) il Dr. Lorenzo Enrico Lamperti;
- 3) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo internet di Milanospport S.S.D. S.p.A., nella sezione “Gare d'Appalto” ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Milanosport S.S.D. S.p.A.
Il Legale Rappresentante e
Direttore Generale
Dr. Lorenzo Enrico Lamperti

